

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3012-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro per le politiche comunitarie  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
col Ministro delle attività produttive  
col Ministro delle politiche agricole e forestali  
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  
col Ministro della salute  
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
e col Ministro per i beni e le attività culturali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in vigore dal 1994, estende il mercato interno ad Islanda, Liechtenstein e Norvegia, cioè ai Paesi appartenenti dell'*European Free-Trade Area* (EFTA) ad esclusione della Svizzera, che non l'ha ratificato.

A seguito della conclusione positiva dei negoziati di allargamento dell'Unione europea, in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen del dicembre 2002, Cipro, la Repubblica ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Repubblica slovacca e la Slovenia sono entrati a far parte dell'Accordo SEE.

Si tratta di un accordo misto (cioè una fattispecie di accordo concluso in sede comunitaria che contiene anche materie di competenza interna degli Stati membri).

I Paesi dell'Area europea di libero scambio (AELS) e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno negoziato singolarmente e così hanno fatto anche i nuovi Paesi membri.

I negoziati per l'allargamento dell'Accordo SEE si sono conclusi il 3 luglio 2003.

Secondo una prassi conforme a quella seguita per l'Accordo di adesione all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003, l'Accordo in esame presenta una struttura alquanto semplice, consistendo di soli sette articoli. Naturalmente esso non racchiude l'insieme delle intese raggiunte nel corso del negoziato, perché alcune di esse riguardano la Comunità e i singoli Paesi non appartenenti all'Unione europea firmatari dell'Accordo SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), intese tematicamente connesse all'Accordo stesso (ad esempio, i contributi che tali Paesi dovranno versare alla politica regionale dell'Unione europea a se-

guito dell'allargamento del SEE), ma che non costituiscono oggetto di ratifica da parte dei Paesi dell'Unione europea, riguardando materie di esclusiva competenza comunitaria.

Venendo brevemente ad illustrare il contenuto degli articoli dell'Accordo, essi prevedono tra l'altro che i nuovi Stati membri, cioè la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca, diventano Parti contraenti dell'Accordo SEE (articolo 1). L'articolo 2 contiene le modifiche che si rendono necessarie sia al testo principale che ai Protocolli dell'Accordo SEE per effetto della sua estensione ai nuovi Stati membri. Si tratta principalmente di modifiche di carattere esclusivamente formale nella formulazione del testo di atti normativi comunitari.

Va tuttavia evidenziata una modifica di carattere sostanziale, il cui contenuto ha dato alquanto da discutere nel corso dei negoziati.

Essa attiene al Protocollo 38-*bis* dell'Accordo SEE, relativo al meccanismo finanziario dello stesso SEE, ovvero lo strumento mediante il quale Islanda, Liechtenstein e Norvegia contribuiscono alla riduzione delle disparità economiche e sociali mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo in determinati settori prioritari.

In considerazione dell'allargamento del SEE, e dunque dei benefici che i tre menzionati Paesi ne trarranno in termini di mercati di sbocco, il loro contributo alla riduzione delle disparità economiche, cioè sostanzialmente alla politica di coesione, è stato ele-

vato a 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009. In particolare, cinque sono i settori prioritari ai quali tali risorse vanno destinate: la tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile; la promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse; la conservazione del patrimonio culturale europeo, nonché il riassetto urbano e delle infrastrutture; lo sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento della capacità amministrativa dei Governi locali e delle loro istituzioni; la sanità e assistenza ai minori.

Ebbene, tali fondi sono a disposizione dei Paesi membri, «vecchi» e nuovi che già beneficiano dell'assistenza prevista nel quadro del fondo di coesione, e cioè Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. Si tratta di un indubbio beneficio per le finanze comunitarie nel loro complesso.

L'articolo 3 definisce le modifiche all'Accordo SEE che si rendono necessarie per tenere conto dei mutamenti che l'Atto di adesione alla Unione europea ha apportato ad atti comunitari richiamati nell'Accordo SEE. L'articolo 4 stabilisce l'inserimento di ulteriori disposizioni nell'Accordo SEE originario, elencate in un apposito allegato, e sancisce il principio di prevalenza delle procedure previste dall'Accordo SEE originario rispetto alle disposizioni rilevanti ai fini del-

l'Accordo SEE che siano bensì citate nell'Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non riprese nel predetto allegato. La disposizione di cui all'articolo 5 accorda a qualunque Parte dell'Accordo la facoltà di sottoporre qualsivoglia questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo stesso al Comitato misto SEE.

All'Accordo per l'allargamento del SEE sono allegate alcune dichiarazioni, rese dalle Parti contraenti dell'Accordo, riportate nel testo dell'atto finale. Dall'attuazione dell'Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al contrario, esso reca benefici per effetto delle maggiori risorse finanziarie disponibili in conseguenza delle erogazioni alle quali si sono impegnati Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Obiettivo dell'Accordo è di adempiere a quanto disposto dall'articolo 128 dell'Accordo Spazio economico europeo (SEE), ratificato ai sensi della legge 28 luglio 1993, n. 300, in base al quale ogni nuovo membro dell'Unione europea deve chiedere di diventare Parte contraente dell'Accordo SEE. I benefici dell'Accordo SEE come tale sono noti, poiché esso estende il mercato interno a tutte le Parti contraenti.

Con l'ingresso dei nuovi Paesi membri nell'Unione tali benefici diverranno ancora maggiori, in una misura ritenuta generalmente proporzionale a quella dell'estensione del mercato interno per effetto dell'allargamento.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PIANETTA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

28 settembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

27 luglio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: GIRFATTI)

22 settembre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.